

Audizione di Assoambiente

su

Risoluzioni

7-00220 Mazzetti,

7-00229 Manes,

7-00234 Santillo,

7-00247 Milani:

Iniziative normative volte ad apportare modifiche al Codice dei contratti pubblici, concernenti lo svolgimento delle procedure di affidamento, la revisione dei prezzi e l'esecuzione degli appalti.

presso

VIII Commissione

(Ambiente, Territorio e Lavori pubblici)

Camera dei Deputati

Roma, 9 settembre 2024

Illustre Presidente e Onorevoli Deputati,

abbiamo accolto con piacere l'invito rivolto ad Assoambiente nell'ambito dell'esame delle risoluzioni 7-00220 Mazzetti, 7-00229 Manes, 7-00234 Santillo e 7-00247 Milani volte ad apportare modifiche al Codice dei contratti pubblici, concernenti lo svolgimento delle procedure di affidamento, la revisione dei prezzi e l'esecuzione degli appalti.

Tale attività si inserisce nel solco della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante “*Delega al Governo in materia di contratti pubblici*” che prevede, al comma 4 dell'articolo 1, che entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto o dei decreti attuativi della legge, il Governo possa apportare ad essi le correzioni e le integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, seguendo la medesima procedura e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti.

Assoambiente è l'Associazione che dal 1951 rappresenta, a livello nazionale ed europeo, le imprese che operano in Italia nella gestione dei rifiuti – servizi di igiene ambientale, gestione impianti di riciclo, recupero, smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, attività di intermediazione – nelle bonifiche ed alcune Filiere dell'Economia Circolare. L'Associazione stipula inoltre il contratto collettivo nazionale di categoria.

Il settore della gestione dei rifiuti svolge oggi un ruolo sempre più rilevante in virtù dei suoi profili ambientali, economici e sociali: non si qualifica solamente come servizio pubblico essenziale – per via delle sue ricadute in termini ambientali e di salubrità dei contesti urbani – ma anche un vero e proprio settore industriale in continuo sviluppo, che negli anni si è consolidato assumendo sempre più il ruolo di fonte strategica di approvvigionamento di materie (seconde) e di energia.

Un ruolo oggi di importanza vitale per la resilienza del nostro Paese.

Tanto premesso, e in via preliminare, la scrivente Associazione ha già avuto modo di fornire un apprezzamento generale al Codice vigente la cui stesura è stata ispirata a:

- ricondurre la disciplina a dimensioni ragionevoli
- limitare il più possibile rinvii alla normativa secondaria
- restituire organicità, semplicità e chiarezza ad un quadro giuridico dei contratti pubblici continuamente oggetto, negli ultimi anni, a disposizioni derogatorie e modifiche.

Con l'obiettivo di perseguire una maggiore apertura del mercato e tutela della concorrenza è intervenuta Assoambiente durante l'iter legislativo che ha portato all'approvazione del nuovo Codice dei contratti pubblici, suggerendo delle modifiche.

Il riferimento, in modo particolare, è stato alla richiesta di ampliare il perimetro di applicazione del meccanismo della revisione prezzi; contenere le misure in materia di affidamenti in house, valorizzando i principi di concorrenza, trasparenza e massima partecipazione degli operatori alle procedure di gara; restituire all'affidamento in house la funzione di strumento a tutela della qualità del servizio, dei costi dei servizi per gli utenti, nonché degli obiettivi di universalità, tutela ambientale e accessibilità dei servizi, attribuendo però all'ANAC le funzioni di vigilanza su detto istituto, onde evitarne un utilizzo abusivo a danno del mercato.

Tanto premesso, è fondamentale ricordare che da alcuni anni (2019) il comparto ha subito una trasformazione notevole dovuta all'avvento della regolazione di ARERA nel settore della gestione rifiuti urbani.

Senza entrare nel dettaglio, trattasi di una regolazione con un approccio innovativo per il comparto, fortemente diverso dai settori tradizionalmente oggetto di regolazione ARERA (energia, gas, acqua, teleriscaldamento) sia da punto di vista della operatività aziendale e degli standard di qualità richiesti sia dal punto di vista dei meccanismi di riconoscimento economico per le imprese che svolgono il servizio pubblico essenziale, e quindi della corretta remunerazione.

Il principio alla base del metodo tariffario rifiuti adottato sin dal 2019 è quello del riconoscimento dei c.d. “costi efficienti”, in modo da garantire l'equilibrio economico finanziario del gestore sul modello concessorio, andando, tuttavia, ad incentivare l'efficienza gestionale e quella ambientale (dunque la qualità del servizio). Un metodo basato sulla verifica e sulla trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie (quindi anche il compenso economico dei gestori di rifiuti) avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta a un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento.

Sebbene il sistema regolatorio dell'ARERA abbia obiettivi generali meritori, già dalla lettura della prima delibera 443/2019 di ARERA (sul c.d. metodo tariffario) sono iniziati molti dubbi interpretativi, *in primis* su quali fossero i soggetti “regolati” e quelli “non regolati”. Tali dubbi, sebbene ARERA abbia fornito diversi chiarimenti, non sono stati del tutto risolti nel tempo o quantomeno l'incertezza ha continuato a generare importanti criticità alle imprese.

Per ricondurre il presente contributo al tema degli appalti pubblici, gli operatori economici maggiormente colpiti dalle incertezze sono stati proprio quelli che a seguito di procedure competitive gestivano e gestiscono in appalto, soprattutto la fase della raccolta e trasporto dei rifiuti, uno o più dei processi che fanno parte del servizio integrato di gestione dei rifiuti.

Basti pensare al fatto che le disposizioni dell'ARERA relative alle modalità di definizione del corrispettivo per l'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti determinano dei valori economici di costo che non dipendono - circostanza fondamentale - dalla fase temporale in cui l'azienda si trova rispetto all'intero ciclo di vita del contratto di servizio stipulato, soprattutto nei casi di servizi resi in appalto di media durata. I costi riferiti ai singoli esercizi, risultano infatti totalmente differenti, se il contratto di servizio, si trova in fase di start-up piuttosto che in fase finale o di proroga.

Si tenga inoltre conto che a differenza degli altri settori regolati in cui la durata degli affidamenti ha una durata pluridecennale, nella maggior parte delle gestioni nel settore rifiuti, i contratti hanno solitamente una durata da annuale ad un massimo di 6 o 7 anni; pertanto il modello derivante dall'applicazione del MTR, che sottende una gestione “*costante, senza significative variazioni tra un anno e l'altro*” (si fa riferimento al limite alla crescita della tariffa), non trova adeguata rappresentazione nell'effettivo andamento dei costi di gestione, che nell'ambito del contratto di affidamento, come detto, possono variare da un anno all'altro, ma che, per effetto del *price cap*, verrebbero nell'immediato solo parzialmente riconosciuti al gestore.

La regolazione di ARERA, poi, è stata tanto più impattante se si considera la sua “entrata in corsa” sui contratti tra committenti pubblici e imprese, in applicazione del principio di eterointegrazione delle

nuove norme anche sui contratti in essere. Tale eterointegrazione è sicuramente uno degli aspetti di maggiore complessità per gli attori in gioco tenuti a ridiscutere un quadro contrattuale che pensavano tendenzialmente immutato o comunque non così fortemente modificato rispetto a quanto accaduto in sede di aggiudicazione. Sul punto, peraltro, persiste ancora oggi una declinazione disomogenea e frammentata della regolazione all'interno degli atti che disciplinano le procedure a evidenza pubblica per l'affidamento della gestione integrata dei rifiuti urbani e/o dei singoli servizi.

Sebbene questa sede è focalizzata su altra discussione, occorre ribadire che i contratti pubblici in essere stipulati sotto la vigenza di normative primarie antecedenti alla regolazione ARERA per il settore, quali il codice dei contratti pubblici del 2006 o quello del 2016, sono stati fortemente rimessi in discussione con significativo impatto sulla pianificazione economica e di marginalità. Andando ad incidere fortemente su entrambi i suddetti aspetti, con l'adeguamento dei contratti esistenti i gestori hanno corso e corrono tutt'oggi il rischio di subire significativi danni in difesa dei quali, come in molti casi accaduto, è necessario attivare lunghi procedimenti giudiziari civili e amministrativi.

Dopo l'adozione da parte di ARERA di uno schema di contratto di servizio per il comparto (agosto 2023), nei prossimi mesi, con l'adozione di uno schema tipo di bando, l'Autorità dovrà garantire l'uniformità – ad oggi assente - degli atti che disciplinano le procedure a evidenza pubblica per l'affidamento della gestione integrata dei rifiuti urbani (e dei singoli servizi), al fine di promuovere la concorrenza e migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici.

Ad oggi, con la presenza dello schema di contratto tipo ARERA ma senza uno schema di bando tipo settoriale, è assai complesso progettare e redigere la documentazione per l'avvio delle procedure di aggiudicazione di un servizio in quanto è richiesto ai committenti un lavoro complesso di verifica del quadro regolatorio vigente affinché sia garantita una conformità minima alla regolazione.

Manca ancora oggi, dopo 5 anni di regolazione ARERA nel comparto, un percorso di convergenza tra i bandi di gara pubblicati e la regolazione funzionale a garantire che bandi di gara e nuovi contratti di servizio siano, ab origine, coerenti con le disposizioni regolatorie.

Si aggiunga che il codice dei contratti vigente, peraltro, non ha una chiara applicazione al comparto dei rifiuti oggetto di regolazione ARERA considerando il brocardo “*lex posterior generalis non derogat priori speciali*” ovvero la norma posteriore generale (il codice del 2023) non abroga la norma anteriore speciale (quella del 2017 attributiva dei poteri ad ARERA sui rifiuti). Ovvero, salvo eccezioni, il criterio della specialità della normativa ARERA sui rifiuti prevale su quello cronologico del Codice degli appalti complicando ulteriormente il già difficile districarsi tra norme degli operatori del settore.

Risulta in sintesi prioritario raccordare efficacemente il quadro normativo e regolatorio di riferimento, promuovendo il miglioramento della qualità e favorendo la stabilità del settore, nei termini auspicati anche dal legislatore del testo unico dell'ambiente e oltre che a garanzia di utenti, gestori e soggetti finanziatori.

Con riferimento alla discussione in oggetto, e rispetto alle tematiche di maggiore interesse dei gestori di rifiuti, si segnalano i seguenti e principali aspetti:

• **PROCEDURE DI AFFIDAMENTO**

Si condivide la necessità di abbassare la soglia entro la quale attuare la procedura negoziata senza bando: sono ancora troppe le procedure sottratte all'evidenza pubblica negli affidamenti del servizio.

La scelta di istituzionalizzare alla soglia comunitaria la possibilità di adottare una procedura negoziata senza bando è rischiosa poiché potenzialmente limitativa della concorrenza.

Si auspica che vengano seguiti gli orientamenti giurisprudenziali che ritengono imprescindibile per le stazioni appaltanti scegliere tali procedure solo avendo preventivamente compiuto un rigoroso accertamento, di carattere eminentemente tecnico/economico, sulla effettiva e concreta esistenza dei presupposti che giustificano, a seconda dei casi, il ricorso a tale procedura, quali a titolo meramente esemplificativo l'infungibilità del servizio ed i reali minori costi.

La giurisprudenza ha chiarito in particolare che: (i) le condizioni per porre in essere una delle procedure negoziate in esame debbano essere interpretate restrittivamente; (ii) è certamente onere della stazione appaltante dimostrare l'effettiva esistenza dei presupposti di legge, dandone esaustiva motivazione nell'atto di aggiudicazione.

Ancor più necessario sarà ridurre le soglie per tali tipologie di affidamenti al fine di stimolare il confronto competitivo anche nell'ottica del perseguimento del principio del risultato: mantenere soglie di importo elevato potrebbe portare a comportamenti elusivi da parte delle stazioni appaltanti indotte a frazionare gli importi a base di gara proprio per evitare il confronto concorrenziale.

Analizzando poi l'appalto integrato il settore non registra un orientamento unitario:

- secondo alcuni è opportuno che venga ridimensionato in quanto nella predisposizione degli affidamenti a gara, la S.A. dovrebbe essere sempre coerente con gli orientamenti *antitrust* perseguendo la concorrenza e non restringendo in modo artificioso l'accesso al mercato: nel caso del servizio di gestione dei rifiuti urbani non è necessaria una gestione integrata "verticale" se il mercato delle diverse fasi è di per sé competitivo;
- altri constatano invece come sia corretto che la scelta della modalità di regolamentazione del servizio di igiene urbana sia lasciata agli Enti Locali, che, sulla base di considerazioni legate anche ai diversi contesti italiani, valutano se più opportuno affidare con gara le sole attività di spazzamento e raccolta o se invece, in ottemperanza per altro ai dettami del codice dell'ambiente, affidare con gara il servizio integrato. Entrambe le scelte, secondo le regole già vigenti nel nostro ordinamento, comporterebbero il rispetto dei principi di concorrenza che impongono che l'operatore sia selezionato con procedura di evidenza pubblica sia che il servizio riguardi il servizio integrato, sia che riguardi le sole attività di raccolta.

• **QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI**

È necessario continuare a investire nel rafforzamento delle stazioni appaltanti, con un focus sulla loro qualificazione anche in materia ambientale e del lavoro. Attualmente, sono poche le stazioni appaltanti qualificate. È fondamentale che il personale in forza presso le stazioni appaltanti sia formato sulla

normativa ambientale (in particolar modo i CAM e la disciplina ARERA) e sugli orientamenti delle autorità amministrative indipendenti (quali ANAC e AGCM) e che sia supportato da centrali di committenza, che possano fornire assistenza alle entità più piccole.

• REVISIONE PREZZI

La reintroduzione, con il Codice del 2023, di un obbligo generalizzato per le stazioni appaltanti di inserimento di clausole di revisione prezzi negli atti di gara è sicuramente positiva.

Si consideri tuttavia che, come rappresentato nelle premesse, l'istituto è fortemente depotenziato nel settore della gestione dei rifiuti urbani, oggi regolato da ARERA, dove è prevista una metodologia di adeguamento contrattuale specifica. Salvo casi specifici, l'adeguamento dei prezzi unitari e dei corrispettivi ricade nel metodo tariffario, anche in sostituzione delle specifiche clausole contrattuali che ammettono o escludono la rivalutazione automatica.

Al netto delle considerazioni esposte pocanzi, riteniamo urgenti alcuni correttivi che possano garantire la concreta attuazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale di cui all'articolo 9 del codice:

- le soglie di variazione dei prezzi individuate per l'attivazione delle clausole (5%) e la misura del riconoscimento (80% della variazione) rischiano di privare di significato le clausole di revisione prezzi stesse, soprattutto nei settori a più bassa marginalità e, quindi, più esposti agli effetti negativi delle oscillazioni dei prezzi. Si ritiene, pertanto, necessario l'eliminazione – o in ogni caso il netto abbassamento – della soglia per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi e l'innalzamento della misura del riconoscimento della variazione;
- Si ritiene che vada in ogni caso chiarito che il già citato 5% indicato dalla norma non costituisce un'alea ma una soglia di attivazione: vale a dire che se l'aumento dell'importo supera il 5 per cento si applica la revisione prezzi su tutto l'importo e non detraendo il 5 per cento (diversamente opinando vi sarebbero due alee, quella del 5 per cento e quella dell'80 per cento), impedendo, di fatto, l'attuazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale;
- nonostante l'espressa previsione in tal senso della legge delega, non è stato previsto quale causa di attivazione delle clausole di revisione prezzi l'incremento del costo del lavoro a seguito del rinnovo dei CCNL applicati dall'appaltatore (evento estremamente impattante sull'equilibrio del contratto, soprattutto nel caso di contratti *labour intensive*). Riteniamo, quindi, che tale principio, con particolare riferimento ai contratti ad alta intensità di manodopera, quale quello della raccolta di rifiuti, vada previsto espressamente nel testo dell'art. 60 del codice, attuando pienamente la delega a suo tempo attribuita dal Parlamento.
- Non si concorda con la proposta dell'on. Santillo di subordinare l'operatività delle clausole di revisione prezzi al verificarsi di condizioni imprevedibili: si tratta di una proposta che renderebbe altamente aleatoria la clausola o addirittura finirebbe per relegarne l'operatività a situazioni eccezionali, laddove è noto che l'aumento dei costi di produzione nei contratti ad esecuzione continuata o periodica costituisce evento ordinario (non a caso nel nuovo codice è stato reintrodotta l'obbligo di prevedere le clausole di revisione prezzi, che è stato anzi esteso a tutte le procedure di gara).

- **ILLECITO PROFESSIONALE**

Rispetto al Codice n. 50/2016, la figura dell'illecito professionale è stata maggiormente tipizzata nel nuovo Codice, attraverso l'eliminazione della possibilità di valutare in chiave espulsiva ogni condotta – anche diversa da quelle indicate dalla medesima norma – la cui gravità sia idonea ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'impresa.

Occorre ricondurre, come richiesto dalla risoluzione a firma dell'On. Milani, il grave illecito professionale entro confini più precisi, circoscrivendo le fattispecie rilevanti e superando, ai fini della rilevanza, le misure cautelari e il rinvio a giudizio per tutti i reati, attestandosi sempre sulla pronuncia almeno di primo grado. In nessun caso, infatti, deve essere attribuita rilevanza a provvedimenti che per loro natura non presuppongono un quadro probatorio certo sulla colpevolezza del soggetto interessato.

- **SPESE GENERALI**

Nel Codice vigente il range d'incidenza delle spese generali viene mantenuto tra il 13 ed il 17 per cento, così come già previsto nel Regolamento n. 207/2010.

Si è concordi con quanto previsto alla lettera d), della risoluzione 7/00247, a firma On. Milani, dove si chiede di procedere all'attualizzazione dell'incidenza percentuale delle spese generali rispetto all'incremento dei costi non produttivi e ai maggiori oneri posti a carico degli appaltatori, verificatisi negli ultimi 40 anni, modificando la “forchetta” delle stesse, che si propone pari a un importo compreso tra il 15 e il 25 per cento, da determinarsi in proporzione all'importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli lavori.

- **OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA**

L'art. 108 indica i criteri di aggiudicazione degli appalti pubblici, ossia il prezzo più basso e l'offerta economicamente più vantaggiosa. Con riferimento a tale ultimo criterio, viene soppresso – rispetto al Codice n. 50/2016 – il tetto massimo del 30 per cento per l'incidenza dell'elemento prezzo.

Con particolare riferimento all'affidamento di servizi agli impianti di recupero/trattamento di rifiuti urbani, non si concorda nell'introduzione di un tetto massimo per il punteggio economico ed ancor meno per l'abbassamento dello stesso al 20%.

Infatti, laddove si optasse per il sistema di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa si ritiene il 30% già fin troppo basso in quanto la maggioranza delle odierne procedure di gara prevedono ancora all'interno delle offerte tecniche criteri disomogenei e non equi, sicché è fondamentale il riequilibrio con la parte economica. Quando la qualità viene messa al primo posto al fine di preferire le offerte che possano assicurare servizi migliorativi (come è giusto che sia), l'offerta tecnica deve prevedere reali elementi di valorizzazione del servizio con criteri di punteggio proporzionali e mai penalizzanti o limitanti la concorrenza. La scelta della proporzione percentuale e del punteggio massimo previsto per l'offerta economica deve essere si fatta, ma in modo da evitare che tale elemento prevalga sugli altri e assicurando realmente l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo sulla base di un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici.

La stessa AGCM, ha sostenuto, con l'Atto di Segnalazione n. 1422 del 18 agosto 2017 che *“l'art. 95, comma 10 bis del D.lgs. n. 50/2016 ... inserito dall'art. 60, comma 1, lett. f) del D.lgs. n. 56/2017, nella parte in cui prevede un tetto massimo per il punteggio economico, entro la soglia del 30%, limita eccessivamente la facoltà della stazione appaltante di tenere adeguatamente conto delle offerte economiche, conferendole, allo stesso tempo, un'ampia discrezionalità nella valutazione delle offerte tecniche, con possibile pregiudizio al corretto ed efficiente svolgimento della gara e a una adeguata concorrenza anche di prezzo tra gli offerenti.”*.

Va da sé che la soglia del 20% quale tetto massimo per il punteggio economico rischia di porsi in contrasto con i principi di concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, in quanto l'aggiudicazione dell'appalto dovrebbe avvenire secondo criteri che garantiscano un raffronto obiettivo e ponderato delle offerte al fine di determinare, in condizioni di effettiva concorrenza anche di prezzo, quale sia l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Segnalando una casistica diffusa nel comparto della gestione rifiuti, sono sempre più le offerte tecniche che prevedono come criterio premiante la distanza chilometrica quale elemento preponderante e sproporzionato rispetto agli altri elementi (valorizzazione rifiuto, migliore tecnologia, recupero CO2 e prezzo) rendendo il criterio di aggiudicazione iniquo. Il principio di prossimità non pone né implica la deroga dei procedimenti concorrenziali di selezione dei contraenti affidatari del servizio, ma, più semplicemente, prevede la possibilità di incentivare (“privilegiando”) quelle modalità di recupero e riciclaggio che sono “attuative” del principio di prossimità degli impianti di recupero.

• CCNL DI CATEGORIA

La disciplina dei contratti pubblici, come di recente innovata dal nuovo Codice impone alle stazioni appaltanti di indicare, nella documentazione di gara, il contratto collettivo applicabile ~~alla~~ ai lavoratori dipendenti impiegati nella commessa.

Con l'obiettivo di applicare i medesimi trattamenti economici e normativi a prescindere dalla forma societaria dell'impresa o dal modello di gestione, dal luglio 2024 le Parti rappresentative di aziende e lavoratori del settore, si sono dotate di un unico Contratto Collettivo Nazionale che ha unificato i due contratti di riferimento per il settore, quello di Utilitalia e quello di Assoambiente.

Il nuovo CCNL, formalmente sottoscritto presso la sede del CNEL, rappresenta oggi il contratto di riferimento per gli oltre 100mila lavoratori che operano nei comparti che vanno dallo spazzamento e raccolta dei rifiuti sino al trattamento e al riciclo.

La rilevanza del contratto siglato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative nell'ambito delle procedure di appalto pubblico è peraltro confermata dal fatto che tale contratto è punto di riferimento per la determinazione del costo del lavoro, sia nella fase progettuale dell'appalto ai fini della determinazione dei relativi costi (cfr. art. 41, comma 13, D.lgs. n. 36/2023), sia nella successiva fase di aggiudicazione dell'appalto ai fini della individuazione delle c.d. offerte anomale (cfr. art. 110, D.lgs. n. 36/2023).

Sebbene il settore abbia indiscutibilmente il suo contratto collettivo integrante i requisiti di legge, quale unico contratto leader di fatto, l'art.11 del Codice, al comma 3, consente comunque all'operatore economico di indicare un contratto differente, dimostrando tuttavia che il contratto applicato garantisca ai dipendenti le medesime tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.

Ebbene, in questa sede si rileva come l'art. 11 comma 3 trovi difficile applicazione laddove proprio, come nel settore rappresentato, esista un unico contratto leader di settore. Tanto più in questo caso più che in altri (dove esistono più CCNL omologhi) vi sarebbe una oggettiva, per non dire impossibile, difficoltà nell'attribuire un significato a concetti non definiti puntualmente dalla norma, come quello di "tutele equivalenti".

Come noto, infatti, in attività ad alto contenuto di manodopera quale è indubbiamente quello in esame, l'applicazione di un contratto collettivo diverso da quello immediatamente individuabile attraverso i criteri di cui all'art. 11, comma 1 determina un effetto "dumping" in dispregio della leale concorrenza.

Sono poche le sentenze che hanno già affrontato le criticità connesse alla nuova previsione di cui all'art. 11, D.lgs. n. 36/2023; sentenze che paiono comunque confermare un clima di incertezza sul nuovo obbligo di indicare il CCNL applicabile all'appalto.

Nel ribadire l'apprezzamento per l'iniziativa e il coinvolgimento dell'Associazione, si rimane a disposizione per ogni ulteriore approfondimento e/o contributo.